

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRARDIN, FONTANA, OLIVI, MORINI, ZANINI, PICCINELLI

Presentata il 26 ottobre 1972

Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — In alcune regioni d'Italia l'apertura e la coltivazione di cave, in special modo in zone collinari, ha causato gravi deturpazioni dell'ambiente naturale e della situazione paesaggistica preesistenti. Queste deturpazioni sono state ripetutamente denunciate da enti locali, da associazioni culturali e da organi di stampa, trovando ampia rispondenza nell'opinione pubblica. Nel corso della V legislatura questa azione di denuncia ha poi prodotto un'adeguata eco nel Parlamento italiano, tanto che la XII Commissione industria, in sede legislativa, pervenne a formulare ed approvare in materia un organico provvedimento di legge dal titolo « Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere ». Tale provvedimento, modificato poi dal Senato, era ancora in discussione presso la Commissione industria quando la fine anticipata della legislatura ne interruppe definitivamente l'iter.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riproduce esattamente il testo approvato dalla XII Commissione industria in sede legislativa il 19 febbraio 1971. Esso aveva trovato origine nella passata legislatura in due proposte di legge, la Fracanzani ed altri n. 776 e la Storchi ed altri n. 2570, che, modificando l'articolo 45 del

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, si prefiggevano essenzialmente di sottoporre l'autorizzazione per la coltivazione delle cave e delle torbiere al parere di alcuni enti locali e periferici interessati allo sviluppo economico e turistico ed alla conservazione paesistica del territorio.

Per l'esame di tali proposte, la XII Commissione nominò il 3 febbraio 1971 un Comitato ristretto che approfondì tutti gli aspetti della questione, sia avvalendosi dell'aiuto tecnico dei più qualificati funzionari del Ministero dell'industria, sia procedendo ad una ricognizione delle posizioni che in materia le regioni a statuto ordinario avevano elaborato. I lavori del Comitato ristretto misero capo ad un testo completamente nuovo che, lungi dal presentarsi come mera integrazione delle due proposte di legge originarie, costituiva in sostanza un vero e proprio progetto di leggequadro per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario della competenza legislativa in materia di cave e torbiere, in attuazione del dettato costituzionale.

Nelle sedute del 18 e 19 febbraio la Commissione industria ha discusso a fondo questo nuovo testo e lo ha approvato in sede legislativa dopo avervi apportato qualche emendamento formale. Noi lo riproponiamo all'atten-

zione del Parlamento ritenendolo, anche rispetto a quello risultante dalle successive modifiche apportate dal Senato, lo strumento più valido a preservare il territorio nazionale dalle devastazioni recate da un indiscriminato sfruttamento delle cave e delle torbiere, nel pieno rispetto dei poteri costituzionali delle regioni.

La nostra proposta si articola in poche, chiarissime norme. Il primo articolo si limita ad abrogare la disciplina vigente, cioè l'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Nel secondo articolo sono delineati i principi cui deve ispirarsi la legislazione

delle regioni a statuto ordinario per quanto riguarda la materia in oggetto; il primo comma, infatti, introduce l'istituto dell'autorizzazione regionale, ponendosi così un limite funzionale alla disponibilità del suolo da parte del proprietario, mentre il secondo comma delimita il campo di competenza dell'attività legislativa regionale, prevedendo in particolare la possibilità di un intervento della regione nei casi di mancato o insufficiente sfruttamento. L'articolo 3 infine disciplina il regime transitorio, in attesa che le regioni provvedano ad esercitare le loro potestà normative in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere, è abrogato.

ART. 2.

L'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere di cui all'articolo 117 della Costituzione deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono subordinate ad autorizzazione, da rilasciarsi dai competenti organi della regione, sentiti il capo del distretto minerario ai fini della sicurezza delle lavorazioni, la Soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del Genio civile, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio;

b) le leggi regionali disciplinano la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere, prevedono e regolano i casi di mancato o insufficiente sfruttamento, i casi di revoca e i termini per l'espletamento degli adempimenti istruttori, e dettano disposizioni transitorie per le attività in atto.

ART. 3.

Fino a quando le regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono soggette ad autorizza-

zione da rilasciarsi dal presidente della giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicate alla lettera a) del precedente articolo 2, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nonché l'Ispettorato regionale delle foreste. I pareri richiesti agli uffici predetti debbono essere espressi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Per le attività in atto l'esercente, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al presidente della giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

In entrambi i casi il presidente della giunta regionale si pronuncia entro 120 giorni dalla data della presentazione della domanda.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di lavori di sistemazione del terreno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie.

Quando l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il presidente della giunta regionale può stabilire un termine non inferiore a 90 giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le autorità di cui al comma primo dell'articolo 3.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il presidente della giunta regionale può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

L'autorizzazione è revocabile, con provvedimento motivato, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.